

Trasferimento e obblighi formativi – Nota del Ministero del lavoro

6 Dicembre 2013

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 20791/2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro, ex art. 37, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.81/2008, nel caso in cui il lavoratore, mantenendo la medesima qualifica, venga trasferito da un servizio all'altro dell'azienda.

Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (tra cui il trasferimento o il cambiamento di mansioni) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore, indipendentemente dalla qualifica contrattualmente individuata.

Pertanto – precisa il dicastero – la necessità di integrare la formazione del lavoratore che viene trasferito deve essere valutata in relazione all'attività lavorativa da prestare nel nuovo servizio (reparto o ufficio), in considerazione dei rischi sui quali potrebbe non essere stato ancora formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), e del luogo di svolgimento (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).

Nell'ipotesi, quindi, in cui il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, sia destinato a mansioni differenti da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica.

Qualora, invece, sia trasferito, con le stesse mansioni, ad altro reparto/ufficio della medesima unità produttiva, il datore di lavoro dovrà valutare la necessità di eventuali aggiornamenti formativi sulla base, con riguardo anche al documento di valutazione dei rischi, dell'effettiva esigenza di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

[14014-Nota Ministero Lavoro n. 20791-2013.pdf](#)[Apri](#)